

Reg. Sent. 1948/2025

Depositata il 16.12.2025

2024/203 NOTI R.G.N.R.

2025/631 NOTI DIB

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

TRIB. SEGRETERIA GENERALE

Composto dal Sig. Magistrato: Dott. **Teresa Roberta De Lutiis** Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale contro:

Imputati:

N. M., nato il (...) in (...), CUI (...), residente in (...), Via (...), elettivamente domiciliato in Pescara (PE), difeso dall'avvocato d'ufficio C. S. del foro di Pescara

ASSENTE

Persone offese:

(...) Srl (Societa' A Responsabilita' Limitata), P.Iva (...), in persona del legale rappresentante

D. G.

CONCLUSIONI

PM:Mustillo

Dif d'ufficio

IMPUTATO

per il delitto p. ep. dall'art. 648 c.p. perché, fuori dai casi di concorso del presupposto delitto di furto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistava o comunque riceveva circa 50 kg tra bobine di cavi elettrici e rame, provento del delitto di furto commesso ai danni dell'(...) ubicato in via (...) e appartenente alla società (...) S.r.l, con sede in (...), piazza (...)

In Pescara, accertato il 13.01.2024

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto in data 10/03/2025 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio l'imputato per rispondere del reato ascrittogli.

All'udienza del 16/12/2025, veniva espletata l'istruttoria con l'esame del teste della lista del PM.

Quindi si procedeva alla discussione

Il Tribunale, a seguito delle conclusioni delle parti, si ritirava per la decisione;

L'istruttoria espletata ha dato un esito che deve indurre ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti.

In data 13/01/2024, all'uscita del (...), personale operante procedeva al controllo dell'odierno imputato perchè lo avevano notato, a bordo di una bicicletta, che portava delle bobine di rame e di cavi elettrici, di proprietà della medesima ditta (...);

Il rame veniva sequestrato e restituito al legittimo proprietario;

Data la suesposta ricostruzione dei fatti è verosimile affermare che l'odierno imputato aveva appena commesso il furto delle rame che si trovava all'interno del (...) atteso che questi veniva fermato in prossimità della ditta suddetta e che l'ammanco risultava nell'immediato.

La versione suddetta, compatibile con quanto contenuto agli atti del fascicolo del dibattimento, va inquadrata nella fattispecie del furto.

Il fatto contestato deve essere quindi qualificato come furto (cfr. Cass. 38889/08: "Nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e ciò tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto").

Inoltre: Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto ai fini della sussistenza di detta violazione non è sufficiente qualsiasi modificazione dell'accusa originaria ma è necessaria una modifica che pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Ne consegue che la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come

accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni. Sez. 5, Sentenza n. 7984 del 24/09/2012 Ud. (dep. 19/02/2013) Rv. 254648 - 01

L'imputato deve essere dichiarato responsabile del reato di furto semplice non essendo emersa la presenza di alcuna delle circostanze aggravanti;

D'altronde la persona offesa ha sporto querela in data 6/02/2024.

Ai sensi dell'articolo 124 CP il termine per la proposizione della querela decorre dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto, individuabile nella data del 6 febbraio 2024.

Quindi, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., pena equa risulta essere quella di mesi sei di reclusione ed € 154,00 di multa.

Al riconoscimento della penale responsabilità consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

L'imputato può godere del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione vista l'assenza dei precedenti e la verosimile astensione dalla commissione di reati a seguito della presente vicenda.

.P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 cpp dichiara N. M. responsabile del reato a lui ascritto, riqualificato come furto ex art. 624, c.p., e per l'effetto lo condanna, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa, non menzione

Pescara, 16/12/2025

IL GIUDICE ONORARIO

(dott.ssa Teresa De Lutiis)